

ALLEGATO “B”

ELENCO NAZIONALE DI TECNICI ED ESPERTI DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI ED EXTRAVERGINI – ARTICOLAZIONE REGIONALE TOSCANA (legge 3 agosto 1998, n. 313, art. 3, decreto 18 giugno 2014 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, art. 4)
PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, ISTRUTTORIA, ISCRIZIONE NELL’ELENCO E GESTIONE DEL MEDESIMO

Requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

Per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori di olio di oliva realizzato:
 - secondo i criteri stabiliti nel decreto 18 giugno 2014 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
 - oppure, prima del 29/8/2014 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 giugno 2014), secondo i criteri stabiliti nel decreto ministeriale 28 febbraio 2012,
 - oppure, prima del 27/4/2012 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 28 febbraio 2012), secondo i criteri stabiliti nella circolare del Ministero per le Politiche Agricole n. 5 del 18 giugno 1999;
- b) essere in possesso di attestati rilasciati da uno o più capi panel di cui all’art. 3 , comma 7 del D.M. 18 giugno 2014, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall’allegato XII del Regolamento CEE n. 2568/91, ad almeno 20 sedute di assaggio, tenute in giornate diverse, nei diciotto mesi precedenti la data di presentazione della domanda e comprendenti ognuna almeno tre valutazioni organolettiche.

Iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

Gli interessati all’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini presentano apposita domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del luogo ove il richiedente ha interesse ad operare (di seguito: Camera di commercio) utilizzando la modulistica che sarà definita d’intesa tra la Regione Toscana, Unioncamere Toscana e le Camere di commercio interessate e sarà resa disponibile sui rispettivi siti internet.

La Camera di commercio verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione allegata. Ove necessario richiede all’interessato eventuali chiarimenti sulla domanda e integrazioni della documentazione allegata, in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e lo stesso riprende a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni richieste.

A conclusione dell’istruttoria della domanda, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa, qualora venga accertato il possesso di tutti i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, la Camera di commercio provvede all’iscrizione nell’elenco dei richiedenti idonei e trasmette il provvedimento di iscrizione all’interessato, alla Regione Toscana - Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze - Settore Produzioni Agricole Vegetali (di seguito: Regione) e al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche competitive

della qualità agroalimentare e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare – PQAI IV (di seguito: Ministero).

Qualora la Camera di commercio ritenga la domanda non accoglibile, provvede, entro lo stesso termine di cui sopra, a darne comunicazione all'interessato, indicando le motivazioni del mancato accoglimento.

Variazione dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

Qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda deve essere comunicata dall'interessato alla Camera di commercio che provvede ad aggiornare l'elenco.

Cancellazione dall'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

L'eventuale cancellazione dall'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini è disposta dalla Camera di commercio, su domanda dell'interessato, o d'ufficio, nel caso di accertate gravi inadempienze verificatesi nell'espletamento dell'attività di tecnico ed esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini. La Camera di commercio trasmette il provvedimento di cancellazione all'interessato, alla Regione e al Ministero.

Pubblicazione dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

Entro il 28 febbraio di ogni anno la Regione provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana l'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini aggiornata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché a trasmettere la stessa articolazione regionale dell'elenco al Ministero, per i successivi adempimenti di competenza.

Nell'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini viene inserita un'apposita annotazione a fianco dei nominativi dei soggetti in possesso di un attestato di idoneità rilasciato al termine di un corso di formazione per capi panel:

- autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 2014,
- ovvero autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prima del 29/8/2014 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 giugno 2014) ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 2012,
- ovvero autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prima del 27/4/2012 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 28 febbraio 2012), ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio 2003,
- ovvero organizzato, prima del 7/9/2003 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 30 luglio 2003), dal Consiglio Oleicolo Internazionale (C.O.I.).

Trasferimento dell'iscrizione da un elenco regionale ad un altro

Nel caso in cui un soggetto iscritto nell'articolazione regionale toscana dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini chieda il trasferimento dell'iscrizione in un'altra articolazione regionale dell'elenco, ai sensi dell'art. 4, comma 9 del decreto ministeriale 18 giugno 2014, la Regione Toscana verifica che nella richiesta l'interessato abbia dichiarato di avere interesse ad operare in un luogo ubicato nel territorio dell'altra Regione e quindi comunica il proprio assenso all'interessato, all'altra Regione per la nuova iscrizione e alla Camera di commercio per la cancellazione dall'articolazione regionale toscana dell'elenco. La Camera di

commercio trasmette la documentazione in proprio possesso relativa all'interessato all'altra Regione e alla Camera di commercio del luogo ove il richiedente ha dichiarato di avere interesse ad operare, chiedendo di comunicare la nuova iscrizione del soggetto nell'elenco. Al ricevimento di tale comunicazione la Camera di commercio provvede a cancellare il soggetto dall'articolazione regionale toscana dell'elenco e a trasmettere il provvedimento di cancellazione all'interessato, alla Regione Toscana, alla Camera di commercio del luogo ove il richiedente ha dichiarato di avere interesse ad operare, alla Regione ricevente e al Ministero.

Nel caso in cui la Regione Toscana riceva l'assenso di un'altra Regione per il trasferimento dell'iscrizione di un soggetto nell'articolazione regionale toscana dell'elenco, la Regione Toscana verifica che il richiedente abbia dichiarato di avere interesse ad operare in un luogo ubicato nel territorio della Regione Toscana e quindi comunica il proprio consenso al trasferimento alla Camera di commercio del luogo ove il richiedente ha dichiarato di avere interesse ad operare per la nuova iscrizione nell'articolazione regionale toscana dell'elenco e all'altra Regione per la cancellazione, chiedendo all'altra Regione di trasmettere alla Camera di commercio di cui sopra la documentazione relativa all'interessato, qualora non già pervenuta. Al ricevimento di tale documentazione la Camera di commercio provvede ad iscrivere il soggetto nell'articolazione regionale toscana dell'elenco e a trasmettere il provvedimento di iscrizione all'interessato, alla Regione Toscana, alla Regione cedente, per la cancellazione, e al Ministero.

Fase transitoria

Le procedure approvate con la deliberazione Giunta regionale n. 123 del 7/2/2000 si applicano alle domande di iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini pervenute alle Camere di commercio entro il 18 ottobre 2014.